

Rassegna Stampa

07.09.09

Sommario

- Pag. 2. RIFORME. L Riforma pensioni, Cassa forense in stand-by (IO – 15.08.09)
- Pag. 3. DIRITTO. Class action, undici tribunali con il filtro di ammissibilità (IL SOLE 24 ORE – 26.08.09)
- Pag. 4. RIFORME. Il guardasigilli apre: riforma condivisa (IL SOLE 24 ORE – 28.08.09)
- Pag. 5. PROFESSIONE. Avvocati fuori albo fuori dall'aula (IO - 29.08.09)
- Pag. 6. UNIVERSITA'. I giovani avvocati per il numero chiuso (IL SOLE 24 ORE – 01.09.09)
- Pag. 7. CASSAZIONE. Mini-parcella per mini-ricorsi (IO - 01.09.09)
- Pag. 8. DIRITTO. Dal 2010 la class action pubblica (IL SOLE 24 ORE – 02.09.09)
- Pag. 9/10. CASSA FORENSE. Casse a rischio commissariamento (IO – 02.09.09)
- Pag. 11. CASSA FORENSE. Le iniziative di riordino all'attenzione del ministero (IL SOLE 24 ORE – 03.09.09)
- Pag. 12. EMERGENZA CARCERI. Altri indulti no, più carceri si (IO – 03.09.09)
- Pag. 13. EUROPA. Il giudicato diventa più debole (IL SOLE 24 ORE – 04.09.09)
- Pag. 14/15. DETENUTI. Carceri piene e spazi ridotti: Italia nel mirino dell'Europa. Possibili ricorsi a pioggia per le condizioni dei detenuti (DG - 05.09.09)
- Pag. 16. Adempimenti del mese di settembre dalla pagina Adp (www.aiga.it)

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it
e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it



Avvocati in attesa del via libera ministeriale**Riforma pensioni, Cassa forense in stand-by**

La riforma delle pensioni degli avvocati nel pantano. Da quando lo scorso anno la Cassa nazionale di previdenza forense ha presentato la proposta di riordino (con un percorso per far lievitare gradualmente l'età pensionabile dei professionisti del foro a 70 anni e aumentando l'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%) e l'ha sottoposta ai ministeri vigilati dell'Economia, del Welfare e della Giustizia, non sono mancate né le discese ardite, né le risalite. Ma nessuna meta è stata conquistata. Adesso, nell'ennesima fase di stallo, il presidente dell'Ente, Marco Ubertini, confida di poter avere «a settembre, dopo la pausa estiva» il sospirato parere sulla bozza, che pure ha subito il restyling indicato dagli stessi dirigenti e tecnici ministeriali. «Evidentemente, non erano ancora in grado di darci una risposta definitiva», sospira Ubertini, malgrado la Cassa abbia «provveduto immediatamente a effettuare le correzioni e gli adeguamenti che avevano suscitato delle perplessità». Nell'aprile scorso, infatti, i ministeri avevano sollecitato un irrigidimento dello scalone, giudicando troppo morbido il percorso ipotizzato (grazie a degli «scalini» a partire dal 2012 i legali avrebbero raggiunto la soglia per uscire dall'attività a 70 anni con 35 anni di contributi previdenziali nell'anno 2027). Un'indicazione che era stata prontamente e positivamente raccolta dall'allora presidente Paolo Rosa, soprattutto perché i rappresentanti di Via XX Settembre avevano espresso la necessità di approvare in tempi rapidi la riforma, accompagnandola ad un monitoraggio degli effetti che essa avrebbe avuto sulla tenuta dei conti. Così, nel testo tornato ai dicasteri, il termine ultimo per andare in pensione a 70 anni era sceso dal 2027 al 2024. «L'idea che mi son fatto», dice Ubertini, «è che siano i problemi di coordinamento interni a livello ministeriale a mettere un freno all'esame della nostra proposta. Credo vi siano, in sintesi, delle altre casse di previdenza "in coda" le cui istanze vadano smaltite». E c'è, poi, un altro sospetto avanzato dal numero uno dell'Ente: «Con il ministero dell'Economia è andato tutto abbastanza liscio sin dall'inizio del percorso della bozza che abbiamo stilato, invece quello del Welfare penso abbia un'ulteriore preoccupazione». Quale? «Ritengo», risponde, «che in Via Veneto non si vogliano creare dei precedenti, dando il via libera ad un progetto di riforma delle pensioni di una singola categoria professionale, nel timore che altri soggetti come il nostro possano porre dei paletti». La tesi che Ubertini espone a ItaliaOggi è dunque questa: il «congelamento» del piano di riordino pensionistico degli avvocati è dettato dall'esigenza di una piattaforma comune per le casse di previdenza, «un'ipotesi che, a mio parere, sarebbe corretta». Il tempo, però, stringe, e i legali non possono aspettare a lungo. «Almeno entro l'anno la riforma deve ottenere il "sì" definitivo», conclude il presidente, «giacché a novembre dovremo presentare il bilancio preventivo del 2010». Far, dunque, decollare finalmente il testo entro il 2009 significherebbe far andare la riforma a regime nel 2010. Simona D'Alessio

Tutela dei diritti. Domande dal 2010 per danni provocati a partire da Ferragosto**Class action, undici tribunali con il filtro di ammissibilità**

L'Italia ha la sua class action. Ma il nuovo strumento debutta con un'incognita. L'articolo 49 della legge sviluppo che ha riscritto l'articolo 40-bis del Codice del consumo, infatti, non chiarisce quale sia il giorno a partire dal quale l'eventuale danno subito da una pluralità di consumatori possa essere tutelato con un'azione di classe. Si è finora ritenuto fosse Ferragosto, ma una diversa lettura della stessa disposizione farebbe slittare di un giorno, e dunque a partire dal 16 agosto, questa possibilità. In ogni caso, in attesa di chiarimenti sul punto, dal 15 (o 16) agosto, ogni inadempimento contrattuale che coinvolga più persone o ogni bene difettoso messo in commercio, solo per fare qualche esempio può tradursi in un'azione di classe. Anche se per dare inizio alla procedura vera e propria bisogna attendere il nuovo anno. Solo dal 1° gennaio 2010, infatti, sarà possibile depositare la richiesta di class action in tribunale. Con il terzo slittamento dell'entrata in vigore (dopo quelli al 1° gennaio e al 1° luglio 2009), arriva la versione definitiva della class action. Tra le novità spicca la scelta di individuare solo undici tribunali competenti a decidere sulle richieste collettive di risarcimento meritevoli di essere affrontate. In pratica, dal 2010, l'organizzazione giudiziaria dovrà fare i conti con un nuovo giudice specializzato, competente su base macroregionale: le undici sedi sono individuate fra i tribunali ordinari dei capoluoghi di regione con alcuni accorpamenti. La soluzione — simile a quella delle dodici sezioni specializzate in marchi e brevetti — riduce il rischio di vedere moltiplicati i criteri di risarcimento e costituisce di fatto una garanzia in più per le imprese chiamate in causa. La procedura è invece sdoppiata: il giudice, infatti, valuta innanzitutto l'ammissibilità della richiesta di class action e solo all'esito di questa prima fase entra nel merito della vicenda ed emette la sentenza stabilendo l'eventuale entità del risarcimento. A questo proposito, la valutazione della domanda può portare all'inammissibilità in quattro casi tassativi: 1) quando è manifestamente infondata; 2) quando sussiste un conflitto di interessi; 3) quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti tutelabili; 4) quando il proponente non risulta in grado di tutelare l'interesse della classe. Ancora una volta, dunque, il legislatore inserisce una sorta di filtro al giudizio vero e proprio — si pensi alla sezione per l'esame preliminare dei ricorsi in Cassazione di recente istituzione - per sgravare fin da subito il lavoro dei giudici sulle richieste senza requisiti. Tra queste due fasi sene inserisce in realtà una terza: se non ci sono ostacoli, riconosciuta cioè l'assenza di motivi di inammissibilità, il giudice fissa il termine e le modalità per dare pubblicità all'azione proposta (utilizzando a questo proposito anche il sito del ministero dello Sviluppo economico). In pratica è la fase della 'chiamata' di tutti i consumatori danneggiati da quello stesso fatto illecito. Entro 120 giorni al massimo bisogna presentare l'atto di adesione alla cancelleria del tribunale. Questo adempimento non richiede l'intervento dell'avvocato, ma vale la pena ricordare che la sottoscrizione dell'azione di classe comporta automaticamente la rinuncia a ogni altra eventuale azione risarcitoria individuale. Naturalmente, chi non aderisce può far valere i propri diritti in una causa 'individuale, E comunque possibile rinunciare all'azione in caso, ad esempio, di transazione tra le parti. L'altra novità è che la class action non è solo appannaggio delle associazioni dei consumatori: anche il singolo cittadino può quindi depositare la richiesta in tribunale. Come accennato, però, deve dimostrare di essere in grado di tutelare «adeguatamente» gli interessi dell'intera classe altrimenti rischia di vedersi respingere la richiesta. Andrea Maria Candidi

La regola generale. La domanda di azione di classe è proposta dal singolo componente della classe stessa o da una associazione di consumatori al tribunale ordinario — che decide in composizione collegiale — del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. Le eccezioni. per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma, per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli

Giustizia. Mancino (Csm): basta scontri**Il guardasigilli apre: riforma condivisa**

«Non ci saranno nuovi indulti» e la stagione autunnale, in vista di una riforma della giustizia che abbia il più largo consenso possibile, si aprirà «con una grande disponibilità al dialogo». L'obiettivo, spiega il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, è quello di portare in Parlamento entro la fine dell'anno i testi già presentati, «ma prima proporrò un confronto a tutto campo su questi temi». Mano a mano dunque all'opposizione e alla magistratura dal Meeting di Rimini, dove Alfano partecipa all'incontro "si può dialogare sulla giustizia" a fianco del vicepresidente del Csm, Nicola Mancino. Un dibattito inusuale perché, precisa subito Mancino, «rara è la mia presenza a confronti di carattere politico». In questo momento però l'intenzione è «dialogare e confrontarsi» e «non si può aprire uno scontro» sui punti su cui non si è d'accordo. Se invece si mette da parte «l'ascia» di guerra «si costringono anche i più riottosi a fare i conti con le proposte ragionevoli». Il clima è cordiale, condito da sorrisi e battute, sottolineato da applausi calorosi, in particolare verso il ministro della Giustizia. Parte Mancino ricordando che il giudizio critico formulato dal Csm sul disegno di riforma del processo penale «non è una bocciatura». La giustizia va riformata ed è giusto che lo faccia una maggioranza, «ma senza arroganza». Alfano risponde: «Non abbiamo in atto alcuno scontro con i magistrati». Le colonne portanti della riforma, infatti, sono quelle fissate dalla Costituzione. Da una parte il sacro principio di «autonomia e l'indipendenza della magistratura», dall'altra il fatto che i magistrati «sono soggetti solo alla legge e la legge la fa il Parlamento». Il problema è solo che ognuno si renda conto «del perimetro della propria possibilità di azione». Poi si alle correnti, ma no al «correntismo» nel Csm che trasforma il supremo organo della magistratura in un «Parlamento bonsai». Alfano chiede disponibilità al confronto anche all'opposizione, ma precisa: «Non intendiamo il dialogo come un infinito bla bla che si conclude nel nulla». Il dialogo è invece «un metodo per arrivare a una decisione basata su una maggioranza più ampia rispetto a quella uscita dalle urne». Per questo l'opposizione deve smetterla con frasi del tipo «si ritiri quel disegno di legge» e il Pd abbia il coraggio di «sganciarsi da Di Pietro». Il Governo infatti non ha alcuna intenzione di abdicare al proprio programma elettorale. Ribatte Mancino ricordando che a volte sulle toghe «si affaccia qualche minaccia», ma a una minaccia non si risponde con un'altra minaccia, ma con «pazienza e disponibilità»: Quanto al problema del sovraffollamento carcerario (si veda anche il pezzo sopra), il Governo è deciso a invertire la rotta rispetto a quanto avvenuto in 6° annidi Repubblica, con 30 indulti o amnistie che non hanno mai risolto il problema. Si punterà invece sulla costruzione di nuove carceri e sul lavoro in carcere per evitare le recidive.

Una sentenza della Cassazione pone i paletti sullo svolgimento di pratiche nel processo**Avvocati fuori albo fuori dall'aula****Abusiva l'attività strumentale al posto del difensore nominato**

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione l'avvocato che, non più iscritto all'albo, svolge in aula «attività manovale e strumentale» sostituendo, di fatto, il difensore nominato.

È quanto si evince dalla sentenza n. 29435 depositata dalla Cassazione lo scorso 16 luglio 2009. L'uomo aveva sostituito, di fatto, il difensore di un imputato facendo varie attività in aula. Il cliente, una volta scoperto che il professionista non era più iscritto all'albo, lo aveva denunciato.

A gennaio del 2008 il Tribunale di Catania lo aveva assolto. Ma poi la Procura siciliana aveva appellato la decisione ottenendo, in secondo grado, una condanna (200 euro di multa, con sospensione della pena). In particolare, secondo i giudici territoriali, il professionista non aveva potuto svolgere un'attività solo «manovale e strumentale» perché, avevano motivato, «nel processo civile o penale non esiste la figura del nuncius (del rappresentante) nella sede processuale ma quella del sostituto del difensore nominato». A questo punto l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione insistendo sul fatto che in aula lui aveva svolto soltanto attività materiali per conto dell'avvocato titolare del caso. Ma la sesta sezione penale ha bocciato questa linea difensiva dichiarando il ricorso inammissibile. Il Collegio di legittimità ha osservato, nelle brevi motivazioni, che il professionista aveva sbagliato nel qualificarsi al cliente come avvocato tanto più che era stato proprio lui, e non il titolare di studio, a redigere gli atti introduttivi del giudizio avendo cioè, dice poco più avanti la Cassazione, «la consapevolezza del compimento di un'attività di esplicazione della professione forense». Ma non solo. Sposando la decisione della Corte d'Appello gli Ermellini hanno inoltre chiarito che «l'attività abusiva di avvocato concerne anche le ipotesi in cui il difensore, già iscritto all'albo, più non lo sia, ancorché a seguito di richiesta dell'interessato, risultando comunque violato l'interesse sotteso alla norma dell'art. 1 del rd 1578 del 1933». Insomma tutti i motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili in sede di legittimità anche quelli che lamentavano la mancanza di logiche argomentazioni sul fatto che l'uomo era stato assolto con formula piena in primo grado, perché il fatto non sussiste, e condannato in appello, con un verdetto completamente opposto. Anche la Procura generale della Cassazione, nell'udienza celebrata al Palazzaccio lo scorso giugno, aveva sollecitato il Collegio della sesta sezione penale a dichiarare inammissibile un ricorso che, forse, era stato scritto male.

Ora l'ex professionista dovrà versare, oltre alla multa, anche 100 euro nella cassa delle ammende e dovrà guardarsi bene dal seguire attività che, come questa, sono tipicamente processuali.

Negli ultimi anni è stata sempre più forte, da parte della giurisprudenza di legittimità, la stretta a tutela delle professioni che richiedono l'iscrizione all'albo, fra cui quella forense. Una delle decisioni che fece discutere molto tre anni fa, è la n. 22274, depositata a giugno dalla sesta sezione penale della Cassazione. In quell'occasione i giudici avevano sostenuto che «l'esercizio abusivo della professione si configura anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato». Quindi la condanna può intervenire anche per attività meramente saltuarie non infrequenti soprattutto fra i giovani praticanti. L'anno scorso la stessa Cassazione, con la sentenza n. 17705, mise un rigido paletto anche per la difesa personale degli avvocati: infatti è il professionista che, «nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, e che riveste anche la qualità di avvocato, a dover specificare a che titolo intenda partecipare al processo. Il legale deve chiarire insomma che intende fruire della difesa personale, secondo le previsioni dell'art. 86 c.p.c.». Debora Alberici

IL SOLE 24 ORE dell'01.09.09

I giovani avvocati per il numero chiuso

L'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati, rilancia la proposta di numero chiuso per gli studenti di giurisprudenza orientati a scegliere la professione di avvocato. «*La proposta del ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini di introdurre il numero programmato per l'accesso alle facoltà che formeranno i futuri insegnanti sembra segnare, finalmente, una inversione di rotta e sembra dimostrare che la classe politica ha acquisito consapevolezza della necessità di contrastare sin dalla iscrizione alle singole facoltà il precariato intellettuale di migliaia di giovani laureati*», hanno dichiarato **Giuseppe Sileci e Domenico Barone**, rispettivamente **presidente e responsabile scuola e università dell'Aiga**.



CASSAZIONE/ Sentenza sugli avvocati chiarisce anche il decorso della mora per i clienti**Mini-parcella per mini-ricorsi. Compenso limitato se il caso attiene solo alla giurisdizione**

Parcella ridotta all'avvocato che segue una controversia «ristretta alla sola questione di giurisdizione». Ma non basta. Dal Palazzaccio arriva anche una buona notizia per i legali (sentenza n. 18233 del 12 agosto 2009): gli interessi di mora per il cliente che paga in ritardo iniziano a decorrere da quando riceve la parcella. Sono due, insomma, i principi affermati dalla Corte di cassazione. Il primo che non farà sicuramente piacere ai professionisti che si trovano ad affrontare tutti i giorni casi legati alla sola questione di giurisdizione; il secondo, invece, che farà guadagnare agli avvocati qualche euro in più sui clienti che pagano in ritardo. In sole sei pagine di motivazioni i giudici con l'Ermellino hanno risolto il caso di un professionista che, dopo aver seguito la regione Calabria in un processo, si era visto liquidare dalla Corte d'Appello di Catanzaro solo 4700 euro perché, avevano sostenuto i giudici di merito, l'appello riguardava la sola questione di giurisdizione. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione e ha perso sul fronte della somma dovuta dal cliente e vinto sulla decorrenza degli interessi di mora. Insomma, secondo il legale i magistrati di calabresi «non avrebbero tenuto conto del valore della domanda di condanna, svolta dalla società in lite con la regione anche in secondo grado, nel ragguagliare il compenso professionale alle voci tariffarie proprie non già dello scaglione corrispondente al suo valore (21 milioni di euro), bensì di quello di cause di valore indeterminabile, in considerazione dell'unicità della questione sottoposta in sede di appello, concernente il difetto di giurisdizione ordinaria».

Ma questa tesi non ha convinto la prima sezione civile che l'ha respinta. In particolare, secondo il Collegio «premesso che la tariffa professionale degli avvocati di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2004 distingue, così come tutte quelle precedenti, i criteri generali per la liquidazione degli onorari a carico del cliente rispetto a quelli validi a carico del soccombente, si osserva come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi, in tema di obbligazione pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento, e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti della parte soccombente». Non basta. «Identico parametro», chiarisce ancora Piazza Cavour «dev'essere applicato nei gradi di impugnazione a condizione però che l'oggetto della causa non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'interno dell'oggetto originario. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il valore della causa nei gradi superiori non è rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire».

Ma quando in appello, come in questo caso, viene proposta una domanda limitata, la parcella scende perché «il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista». Questa conseguenza si determina anche quando «l'oggetto dell'impugnazione risulti necessariamente limitato per dettato normativo», come avviene quando si affronta una questione di giurisdizione.

Nell'enunciare questo principio i giudici di legittimità ne hanno chiarito un altro, accogliendo, questa volta, le ragioni dell'avvocato. «La ricezione della parcella inviata dal legale», si legge in fondo alla sentenza, «segna il giorno da cui decorrono gli interessi moratori a carico del cliente». Insomma ora al professionista spettano soltanto i 4.700 euro ai quali andranno aggiunti, però, gli interessi di mora che decorrono dal giorno in cui la regione ha ricevuto la parcella.

Molto più pessimista era stata la requisitoria della Procura generale con la quale era stata sollecitata l'inammissibilità, su tutti i fronti, del ricorso presentato dall'avvocato. Debora Alberici

Per gli illeciti delle imprese**E nel privato l'obiettivo è il risarcimento**

Cittadino come consumatore o come utente? La sostanza non cambia. Perché dal 1° gennaio 2010 gli italiani potrebbero avere a disposizione due inediti strumenti per fare valere i propri diritti. Dall'anno prossimo dovrebbero infatti entrare in vigore due tipologie di azione collettiva: una

nel settore privato per contrastare una nutrita serie di illeciti, l'altra in quello pubblico per "mettere in riga" la pubblica amministrazione e bloccarla su standard di efficienza. Con un possibile effetto tagliola a carico dei concessionari di servizi pubblici, che potrebbero anche essere bersaglio di entrambe, da una parte come erogatori di prestazioni di pubblico interesse e dall'altra come

contraenti di un "classico" contratto seriale, tradotto in moduli o formulari uguali per tutte le parti. La sommatoria, che peraltro non è esclusa esplicitamente dal decreto legislativo Brunetta, è resa possibile per effetto dei diversi obiettivi che le due azioni (che tra l'altro possono

essere proposte anche dal singolo cittadino in grado di aggregare attorno alla sua azione gli interessi di una collettività), puntano a raggiungere. Se infatti nel settore pubblico l'azione collettiva ha come scopo il ripristino dei meccanismi di efficienza nell'erogazione della prestazione, nel settore privato il bersaglio è una somma di denaro a titolo di risarcimento (possibilità invece espressamente negata dal decreto Brunetta). Diversa è anche la tipologia dei diritti che possono essere tutelati attraverso i nuovi strumenti. La class action privata, approvata faticosamente nell'ambito delle misure per il rilancio dello sviluppo, può riguardare illeciti relativi a diritti di una pluralità di consumatori

che si trovano in una situazione identica nei confronti di una stessa impresa, compresi quelli relativi ai contratti seriali, i diritti che spettano ai consumatori finali di un determinato prodotto, anche in assenza di un vero e proprio contratto, e i diritti identici che nascono da pratiche commerciali scorrette o da condotte anticoncorrenziali. Sotto tiro finiscono così gli illeciti riscontrati nell'ambito dei contratti di conto corrente o nelle polizze assicurative o, caso di evidente possibile sovrapposizione, nella fornitura di pubblici servizi come elettricità, gas o acqua. Potranno essere interessati anche altri contratti, come quelli con le agenzie di viaggio, ma bisognerà sempre che esista l'identità degli interessi che saranno fatti valere in maniera collettiva. Su quest'ultimo punto sarà decisiva così la verifica dell'autorità giudiziaria (mentre l'azione collettiva pubblica finirà in prima battuta davanti ai Tar), come pure sull'altro nodo cruciale della corrispondenza tra interessi collettivi e strumento di tutela. La class action privata servirà poi come possibile rimedio contro la merce difettosa, dall'elettrodomestico ad auto e moto, e contro i cartelli tra produttori che impediscono ai consumatori di ottenere forti ribassi sui prezzi di beni di larga diffusione come il latte, o contro le intese tra banche che rendono più complessa la chiusura di un conto corrente. Più incerta, e toccherà probabilmente alla magistratura sciogliere i dubbi, la possibilità di un'azione collettiva sui crack finanziari: a militare in senso contrario all'ammissibilità sembrano essere sia la collocazione delle norme nel Codice del consumo sia la difficoltà di provare l'identità, non solo l'omogeneità, degli interessi di classe. Giovanni Negri

Documento riservato del ministero del lavoro con la lista degli enti di previdenza in sofferenza**Casse a rischio commissariamento**

In sette non superano la soglia della sostenibilità a 30 anni

Almeno sette casse di previdenza dei professionisti sono a rischio a commissariamento. Se il ministero del lavoro dovesse oggi decidere di applicare alla lettera la legge, per avvocati, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari, giornalisti si aprirebbe una fase di amministrazione controllata per riportare i conti in equilibrio (così come previsto dall'articolo 2 comma 4 del dlgs 509/94). I sette enti previdenziali in questione, infatti, stando a un documento riservato del ministero del lavoro, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, non hanno ad oggi la sostenibilità a 30 anni richiesta del comma 763 della legge n. 296/2006. Anzi, in qualche caso ci sono passività già dal 2007. Solo l'approvazione delle riforme che le casse hanno già presentato circa un anno e mezzo fa potrebbe scongiurare il rischio commissariamento. Dato che i nuovi statuti porrebbero dei rimedi (comunque non definitivi) agli squilibri di gestione evidenziati dal documento ministeriale. Ma andiamo con ordine.

Il controllo di gestione secondo gli enti

In base alla Finanziaria del 2007 le casse di previdenza hanno presentato a fine 2008 i loro bilanci tecnici (al 31 dicembre 2006). Si tratta di proiezioni attuariali fatte in base a delle variabili macro-economiche fornite dal ministero del lavoro (si veda ItaliaOggi dell'8 maggio 2008) per valutare la tenuta dei conti in un arco temporale di almeno 30 anni (prima era di 15 anni). Una commissione di esperti del ministero ha valutato questi documenti (si veda tabella) dai quali emerge chi soffre e chi no. Stando ad una prima lettura, ovvero prendendo come riferimento il patrimonio al 2036 (30 anni dal 2006), solo la cassa dei medici risulterebbe in sofferenza. Addirittura per la gestione degli specialisti il patrimonio sarà azzerato già dal 2010 proiettandosi nel 2036 con una passività di un milione di euro. Mentre, prendendo a riferimento sempre e solo la consistenza patrimoniale come punto di non ritorno, fra tre decenni tutte le altre casse riuscirebbero a superare indenni la valutazione. Ma così non è. Il ministero del lavoro, infatti, ha già indicato alle casse in passato che il criterio di valutazione non è l'azzeramento del patrimonio bensì il saldo contabile al 2036, ovvero l'equilibrio di gestione fra tutte le entrate (contributive e non) e le uscite (pensionistiche e non).

Il documento del ministero

È stato il ministero dell'economia investito dalla richiesta di chiarimento del ministero del lavoro a dare una chiave di lettura inequivocabile della nuova norma. Una indicazione ribadita nel corso di un'audizione di Giovanni Geroldi, il direttore della divisione previdenziale del ministero guidato da Maurizio Sacconi, presso la bicamerale per il controllo degli enti di previdenza l'11 febbraio 2009. Si legge a pag. 7 del resoconto che la «per quanto riguarda la metodologia meno prudente (voluta dalle casse, ndr) che avrebbe lasciato maggiore spazio, sarebbe stata quella di prendere come punto di riferimento l'azzeramento del patrimonio. C'è stata anche una proposta ufficiale in tal senso, nella lettera proveniente dal Consiglio nazionale degli attuari. I ministeri vigilanti (economia, lavoro, giustizia, ndr) hanno invece ritenuto di adottare un altro criterio, già implicito nei precedenti meccanismi di vigilanza sui bilanci tecnici, consistente nell'utilizzare il saldo economico (dato dalla somma di saldo previdenziale e redditività del patrimonio), valutando il momento in cui diventa negativo».

Lo squilibrio di gestione secondo il ministero

La lettura della norma da parte del ministero, dunque, finisce per cambiare le carte in tavola. E di conseguenza la sostenibilità scende oltre il limite di guardia previsto per legge. Ma non è ancora tutto. Tempi più difficili attendono le gestioni previdenziali dei professionisti. Nel 2010 le casse dovranno elaborare i nuovi bilanci tecnici al 31 dicembre 2009 in base al un nuovo Documento di programmazione economica finanziaria. Nelle prossime proiezioni attuariali la pesante crisi dei mercati non potrà non spingere ancora più verso il basso la sostenibilità di tutti gli enti. Chi non mostra alcun segnale di sofferenza sono le casse giovani, quelle nate con il dlgs 103/96. Il loro sistema contributivo (si prende quanto si versa più la rivalutazione) sembra essere quello che non teme squilibri, anche se la sostenibilità di

lunguissimo periodo deve fare i conti con una scarsa o scarsissima adeguatezza delle prestazioni.

La possibile soluzione

Solo l'approvazione delle riforme già da tempo depositate al ministero del lavoro scongiurerebbe l'eventuale intenzione di adottare il pugno di ferro con l'amministrazione controllata. Le casse maggiormente esposte, infatti, hanno presentato la revisione dei propri statuti già da oltre un anno. Ne sanno qualcosa Cassa forense (avvocati), EnpacI (consulenti del lavoro), Inarcassa (ingegneri e architetti). Nei primi due casi i confronti fra i diretti interessati sono stati utili per cercare di risolvere alcune criticità. Anche se la strada sembra tutta in salita. Ma a leggere i dati, se le cose non andavano bene al 31 dicembre 2006 non è ipotizzabile, vista la crisi dei rendimenti degli investimenti, un miglioramento dei conti per il triennio successivo. Dunque nuove riforme e nuove attese. Ignazio Marino



Le iniziative di riordino all'attenzione del ministero

Avvocati. E' previsto un aumento graduale dei requisiti di pensionamento di vecchiaia, da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva. La proposta originaria della Cassa, contestata dai ministeri prevedeva un adeguamento graduale e un'entrata a regime entro il 2027, ma è probabile che ci sia un anticipo al 2023 o al 2024. Possibile l'erogazione anticipata della pensione di vecchiaia con la riduzione dell'importo della pensione pari al 5% per ogni annodi anticipo. I coefficienti di rendimento passeranno dagli attuali quattro (1,75%, 1,50%, 1,30%, 1,15%) a due (1,50% e 1,20%). I supplementi di pensione saranno eliminati. Il contributo soggettivo passa dal 12 al 13%; e il contributo integrativo ai fini Iva passa dal 2 al 4%. L'aumento del contributo a carico dei pensionati iscritti agli Albi passa dal 4 al 5% del reddito Irpef entro il tetto. Il contributo soggettivo minimo (dimezzato per i primi 5 annodi iscrizione) sarà di 2.100 euro nel 2010, di 2.400 euro nel 2011 e dal 2012 aumenterà in base al tasso di inflazione. Il contributo integrativo minimo (abolito per i primi 5 annodi iscrizione) sarà di 550 euro nel 2010, 650 nel 2011 e dal 2012 aumenterà in base al tasso di inflazione. Introdotta una quota di pensione contributiva, con un contributo obbligatorio (l'1%) e una quota facoltativa (fino al 9%)

Ingegneri e architetti. La riforma andrà a regime in cinque anni. La contribuzione soggettiva passerà dal 10% al 14,5% in 4 anni; il contributo minimo soggettivo passerà da 1.200 a 1.800 euro poi aumenterà in base al tasso d'inflazione. Il contributo integrativo passerà dal 2 al 4% e sarà adeguato al tasso d'inflazione. Introdotta soglie minime per la convalida dell'annodi anzianità per il calcolo retributivo. Il reddito medio si calolerà considerando i migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati. Per la pensione di anzianità la somma dell'età e dell'anzianità contributiva dovrà dare 98.

Veterinari. Pensione di vecchiaia a 68 anni di età (e non più 65) e 35 di contributi (prima era 30). La misura andrà a regime in sette anni. Eliminazione della pensione di anzianità e previsione di un assegno di vecchiaia anticipata con 60 annodi età e almeno 30 di contributi. La pensione sarà tagliata in misura proporzionale agli anni di 'anticipo. Tre gli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione. L'aliquota del contributo oggettivo passerà dal 10 al 18% con aumento dello 0,5% l'anno. Invariato al 2% il contributo integrativo.

Consulenti del lavoro. Introdotte cinque fasce di contribuzione in base all'anzianità di iscrizione e aumenti del contributo soggettivo: entro i cinque anni il contributo è di 1.300 euro nel 2010 e di 1.950 nel 2014; dopo 21 anni il contributo è di 4.300 euro nel 2010 e 6.450 nel 2014

Il Guardasigilli: dopo le amnistie a raffica gli istituti si sono ritrovati al punto di partenza**Altri indulti no, più carceri sì****Alfano: il nuovo piano a breve in consiglio dei ministri**

No a nuovi indulti, sì alla realizzazione di nuove carceri: è questo il «piano» del ministro della Giustizia Angelino Alfano, illustrato nei giorni scorsi a Favara, nel corso della cerimonia per la posa della prima pietra di una nuova caserma dei carabinieri.

«Nella storia della Repubblica», ha osservato il Guardasigilli, «si è sempre seguita la strada delle amnistie e indulti, in media ogni due anni. Sono tornati in libertà alcune migliaia di detenuti per liberare le carceri e poi ci siamo ritrovati al punto di partenza».

«Noi invece», ha sottolineato Alfano, «vogliamo seguire una strada diversa che non è quella di concedere nuovi indulti perché ciò cozzerebbe oggi contro la giustizia ma anche contro il bisogno di sicurezza dei nostri concittadini, intendiamo invece seguire la strada della realizzazione di nuovi istituti e a breve presenteremo in consiglio dei ministri il nuovo piano delle carceri».

Il Guardasigilli ha infine rilevato che su questa materia «la Commissione europea è pronta ad ascoltare il Governo italiano. Io stesso avevo posto la questione nel corso dell'insediamento della presidenza svedese, sostenendo che vi sono alcuni paesi rivieraschi, come l'Italia, che hanno patito più degli altri il fenomeno del sovraffollamento carcerario derivante dagli stranieri; in proposito il vicepresidente ha già convocato una apposita riunione per il prossimo mese di ottobre».

«Il nostro governo ha fatto tanto non solo perché abbiamo varato leggi importanti contro la criminalità, ma anche perché abbiamo trovato degli uomini in magistratura e nelle forze dell'ordine che ogni giorno le hanno applicate con rigore e grande capacità operativa. Ricordo in questo senso la grande mole di sequestri e di confische di patrimoni mafiosi avvenuti in un anno», ha poi aggiunto il ministro.

«Il sequestro di circa un miliardo di euro in un anno», ha osservato, «è la prova concreta non di quanto importanti siano state le leggi contro la mafia che abbiamo applicato, ma di quanto sia ancora estendibile il fronte del possibile intervento in materia di sequestri e confische perché il patrimonio della criminalità organizzata è grande e altrettanto grande deve essere lo sforzo dello Stato in questa direzione». Il ministro ha sottolineato che «per la prima volta è stato creato un nesso diretto che collega il sequestro all'utilizzo. Ciò significa che i sequestri e le confische di beni che abbiamo effettuato sono il presupposto perché questi beni vengano utilizzati contro la mafia». Giovanni Galli

IL SOLE 24 ORE del 04.09.09

Corte Ue. Limitata la forza preclusiva della pronuncia definitiva: non può impedire l'applicazione delle regole sull'Iva**Il giudicato diventa più debole****Il vincolo di decisioni precedenti compromette la lotta all'abuso del diritto**

Un'altra pietra lanciata contro il totem della definitività del giudicato. La Corte di giustizia, nella causa C-2/08, ha stabilito che il nostro Codice civile (articolo 29/09 che impedisce di accertare due volte gli stessi elementi in caso di pronunce successive tra le medesime parti e sugli stessi fatti) può essere disapplicato se impedisce l'attuazione del diritto comunitario. La Corte ha così risolto la questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di un procedimento che, in Cassazione, vede contrapposta l'amministrazione finanziaria e il curatore di un fallimento. Davanti alla Cassazione il curatore del fallimento di una Srl, nei confronti della quale il Fisco aveva proceduto a una rettifica della dichiarazione Iva, attribuendo tutto il reddito lordo prodotto durante gli anni oggetto del controllo fiscale, aveva fatto valere due precedenti pronunce. Si trattava di due sentenze della commissione tributaria del Lazio divenute definitive che avevano per oggetto avvisi di rettifica Iva redatti in conseguenza del medesimo controllo fiscale, ma relative ad altre annualità. I verdetti avevano verificato l'esistenza di validi motivi economici che giustificavano la condotta tributaria della società. La pronuncia della Corte di giustizia sottolinea come, dopo una prima fase di tenore diverso nella quale ritenevano che ogni annualità conserva la propria autonomia, ora i giudici italiani si considerano vincolati dai precedenti passati in giudicato. Una scelta formalmente legittima. D'altra parte, infatti, la stessa Corte di giustizia ricorda che le modalità di attuazione del principio dell'autorità del giudicato rientra nell'autonomia degli ordinamenti giuridici nazionali. La sentenza però fa un passo ulteriore e mette in evidenza come il cambiamento interpretativo realizzato dai giudici italiani in favore di una forza vincolante per ogni periodo d'imposta rischia di compromettere gravemente le armi contro l'abuso di diritto almeno in ambito comunitario: la riscossione dell'Iva — riconosce la sentenza depositata ieri — svolge un ruolo importante nella costituzione delle risorse proprie della Comunità europea «e l'applicazione dell'articolo 29/09 del Codice civile potrebbe impedire la piena attuazione del principio della lotta all'abuso di diritto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte in materia di Iva quale strumento diretto a garantire la piena applicazione del regime comunitario dell'Iva». La nuova interpretazione non solo impedisce di rimettere in questione una pronuncia che ha già acquistato efficacia di giudicato anche se è stata commessa una violazione del diritto comunitario, ma ostacola anche qualsiasi revisione quando la decisione definitiva si basa su un'interpretazione delle norme comunitarie che riguardano pratiche abusive in materia di Iva in contrasto con il diritto Ue: la scorretta applicazione di queste regole avrebbe un automatico effetto moltiplicatore, riproducendosi per ogni nuovo esercizio fiscale senza che sia possibile una correzione. Verrebbe così compromesso il principio di effettività del diritto comunitario nel nome del rispetto assoluto del principio del giudicato. La Corte di giustizia ne trae così le conclusioni affermando l'inapplicabilità del Codice civile italiano ogni volta che la sua attuazione mina in maniera assoluta la possibilità di fare ricorso al diritto comunitario. In questo caso spetterà al giudice nazionale provvedere a disapplicare la nonna interna. Giovanni Negri

Carceri piene e spazi ridotti: Italia nel mirino dell'Europa. Possibili ricorsi a pioggia per le condizioni dei detenuti

Ennesimo fronte aperto, in ambito giuridico, con l'Europa. Con due possibili conseguenze, strettamente connesse, per l'Italia: pioggia di ricorsi e, soprattutto, pioggia di risarcimenti. Nel mirino, difatti, è finito il sistema carcerario nazionale, sovraffollato - numeri alla mano - e, per questo, considerato causa di «*trattamenti inumani e degradanti*» per i detenuti. Anche secondo quanto pronunciato, recentemente, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza del 16 luglio di quest'anno - in merito al ricorso avanzato da un uomo, Izet Sulejmanovic, recluso, tra il 2002 e il 2003, nel carcere di Rebibbia, a Roma. E la situazione, a distanza di ben sei anni, non sembra affatto migliorata, anzi...

CARCERI PIENE E PERSONALE CARENTE - Il concetto di sovraffollamento è, sempre numeri alla mano, quello più adeguato per fotografare il sistema carcerario italiano. Il dato più recente, aggiornato al 31 agosto scorso, fornito ufficialmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è netto: sono 63mila e 993 i detenuti presenti nelle carceri italiane, mentre la capienza regolamentare si ferma solo a 43.327 unità e la capienza tollerabile a 64.111 unità. Cosa si intende per capienza regolamentare? Il «*numero di posti stimati affinché un carcere possa funzionare correttamente secondo i dettami della Costituzione*». E per capienza tollerabile? La «*situazione limite oltre la quale il trattamento di recupero alla società dei detenuti è seriamente compromesso*». Ebbene, in nessuna regione italiana viene, in media, rispettata la capienza regolamentare, e - dato ulteriormente significativo - in ben dodici regioni italiane viene superata anche la capienza tollerabile, ovvero il *punto di non ritorno* nell'ipotetico cammino di recupero di un detenuto alla società. L'elenco di queste dodici regioni? Presto fatto: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, in stretto ordine alfabetico.

E a questo quadro va aggiunto un ulteriore elemento: quello relativo alla carenza di polizia penitenziaria rispetto alla previsione. In questo caso, i dati - fotografati al 30 luglio scorso - parlano di 35mila e 318 persone a comporre la polizia penitenziaria impegnata negli istituti collocati in Italia, un numero molto più basso rispetto alla previsione, ovvero 41.268 unità. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria, che hanno a disposizione personale sufficiente per le proprie carceri.

IL CASO SULEJMANOVIC: ITALIA CONDANNATA... - L'ultimo significativo precedente è datato metà luglio di quest'anno, quando, come scritto prima, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire un detenuto, straniero, recluso a Rebibbia per alcuni mesi. Alla base di questa decisione il riconoscimento, da parte della Corte, della violazione, da parte dello Stato italiano, dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo con cui si stabilisce che «*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*».

A pesare, in particolare, è stata la considerazione dello spazio vivibile riservato a Sulejmanovic durante il periodo di reclusione a Rebibbia. In sostanza, la Corte, alla luce dei documenti a disposizione, ha osservato, con un rapido calcolo, che «*ogni detenuto poteva disporre solo di 2,70 metri quadrati a testa, in media*» e ha affermato che «*una tale situazione non ha potuto che creare disagi ed inconvenienti quotidiani per il richiedente, obbligato a vivere in uno spazio assai esiguo, sicuramente inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*», ovvero «*7 metri quadrati a persona in una cella*». Proprio per questo motivo, la Corte ha chiarito che «*la evidente mancanza di spazio personale, di cui ha sofferto il richiedente, costituisce un trattamento inumano o degradante*».

Conseguenza inevitabile, dal punto di vista giuridico, la condanna dello Stato italiano a risarcire il detenuto straniero che si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo: l'indennizzo ammonta a 1.000 euro per i danni morali.

...E LA SITUAZIONE È DESTINATA A RIPROPORSI - Ciò che pone l'Italia in una situazione complicata è non tanto il singolo precedente - comunque significativo -, ma, piuttosto, i principi generali fissati dalla Corte affrontando il 'caso Sulejmanovic'. Ovvero, il richiamo all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'affermazione che

lo Stato ha il compito di assicurare che *«ogni persona è detenuta in condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità umana; che le modalità di esecuzione della pena non sottopongono la persona colpita a una sofferenza o a una prova tanto intensa da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione; e che, avuto riguardo delle esigenze pratiche della carcerazione, sono assicurate in maniera adeguata la salute e il benessere del prigioniero»*. Con l'aggiunta del richiamo a una misura minima di spazio da garantire a ogni detenuto: 7 metri quadrati, come detto.

Ciò significa, proprio tenendo presenti i dati ufficializzati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che l'Italia è nuovamente nel mirino dell'Europa, e che soprattutto potrebbe essere colpita da numerosissimi ricorsi, destinati ad essere accolti.

QUALI SOLUZIONI? - Come sempre, toccherebbe alla politica proporre un intervento adeguato per affrontare il problema, giuridico e umano, del sovraffollamento delle carceri italiane. L'impressione, almeno in queste ultime ore, è che una soluzione comune sia lontana. Ad esempio, è ritornata in ballo l'ipotesi di un'amnistia, avanzata da Marco Pannella, che ha subito spaccato il fronte politico in 'favorevoli' e 'contrari'. Sarebbe interessante, poi, capire quanto sia fattibile il 'piano straordinario' per l'ampliamento delle carceri proposto dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano: è stato quest'ultimo, difatti, a sottolineare la necessità di fondi dall'Europa per interventi *ad hoc*. E ancora Alfano ha voluto segnalare un ultimo dato per difendere, mettiamola così, l'attuale sistema carcerario italiano: *«Oltre 20mila detenuti sono stranieri, ciò vuol dire che le carceri italiane sono idonee ad ospitare i detenuti italiani. Con gli stranieri, quindi, si supera non solo la capienza regolamentare ma anche quella tollerabile...»*, ha affermato il Guardasigilli. Però dimenticando di aggiungere che l'introduzione del reato di clandestinità è destinato ad aumentare ulteriormente la presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane. (att.iev.)



Agenda del Presidente

siamo nel mese di settembre 2009

Barcellona, 18-19 Settembre 2009

L'AIGA INCONTRA I GIOVANI AVVOCATI DI BARCELLONA

CONVEGNO

La nueva frontera del abogado moderno

Roma, 10 Settembre 2009

CNF

XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Convocazione comitato organizzatore

Salina, 03-05 Settembre 2009

GIUNTA SEMINARIALE

INCONTRI

GIUNTA SEMINARIALE

